

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

Procedura interna ai sensi del D.M. n. 644/2012

1. La normativa di riferimento

L'art. 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto, all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), l'art. 117-bis, rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti".

Il suddetto articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al sistema bancario di richiedere, oltre al tasso debitore calcolato sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate, quale unico ulteriore onere a carico del soggetto finanziato *"una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento", che "non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente"*.

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una **Commissione di Istruttoria Veloce** (di seguito **C.I.V.**) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, oltre ad un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

La legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis.

In particolare nell'art. 1 comma 1-ter della legge n. 62 del 18 maggio 2012, si dispone che *"La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi."*

Da ultimo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto un decreto d'urgenza (Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 385/1993 – Testo Unico Bancario (TUB) – che da attuazione alle disposizioni dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

In tale decreto vengono determinati i criteri di applicazione della C.I.V., stabilendo che gli intermediari provvedono a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della C.I.V..

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal Legislatore, con il presente documento vengono descritti i casi in cui la Banca effettua l'istruttoria veloce ed applica la C.I.V., con i relativi costi.

2. Caratteristiche della C.I.V.

Il Decreto n. 644 del 30 giugno 2012 ha definito le caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) nei seguenti termini:

- a) è determinata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto;
- b) è differenziata tra consumatori e non consumatori; possono essere applicate per i non consumatori, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro ma non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- c) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria ed a questa direttamente connessi;

- d) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento già esistente;
- e) è applicata solo quando vi è sconfinamento nel saldo disponibile di fine giornata.

La norma ha previsto casi in cui la commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- a) nei rapporti con i consumatori quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - il saldo passivo complessivo o, in caso di utilizzi, l'extrafido – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro,
 - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;il consumatore beneficia di tale esenzione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare;
- b) lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta. In tale situazione non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido;
- c) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- d) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

3. Base di calcolo – Definizione di “saldo disponibile”

Viene definito sconfinamento:

- la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all'affidamento accordato (“utilizzo extrafido”);
- la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza al saldo del conto corrente (“sconfinamento in assenza di fido”).

Il Decreto n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la C.I.V. viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Il “saldo disponibile” rappresenta il saldo “fruibile” dal cliente, calcolato come saldo contabile più l'importo del/dei fido/i in essere, influenzato anche da operazioni in sospeso non ancora regolate.

La C.I.V. viene applicata solo se si verificano contestualmente tutte le seguenti condizioni:

- stato del rapporto di utilizzo extrafido/sconfinamento in assenza di fido sul saldo disponibile a fine giornata, calcolato escludendo i movimenti di addebito “a favore Banca” eseguiti nel giorno;
- presenza di movimenti che hanno provocato o peggiorato lo stato di utilizzo extrafido/sconfinamento in assenza di fido;
- presenza di delibera (positiva o negativa) in relazione all'utilizzo extrafido/ sconfinamento in assenza di fido;
- assenza delle condizioni di esclusione.

Il saldo disponibile viene ricalcolato ogni giorno a partire dal saldo contabile; ciò comporta che, se il rapporto a fine giornata ha un saldo disponibile in negativo a causa di un movimento di addebito a favore Banca, per quella giornata non si applica la C.I.V., ma se nei giorni successivi vengono rilevati dei movimenti di addebito che fanno persistere (o peggiorare) lo stato di utilizzo extrafido/sconfinamento in assenza di fido, non si tiene in considerazione il fatto che l'utilizzo extrafido/sconfinamento in assenza di fido preesistente derivava da movimenti non soggetti a commissione perché a favore Banca, e quindi, a decorrere dalla data di rilevazione dei successivi movimenti di addebito, la commissione viene applicata.

4. Criteri applicativi

In caso di utilizzo da parte del Correntista, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca svolge una attività istruttoria urgente volta ad accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l'addebito.

Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori operazioni richieste o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successive rimesse, come pure – in presenza di sconfinamenti – il diritto di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.

5. Determinazione costi dell'istruttoria veloce

Principale obiettivo della fase di istruttoria è l'adeguata valutazione del merito creditizio del prestatore, e dell'eventuale garante, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, onde determinarne la capacità di reddito, i fabbisogni finanziari attuali e prospettici nonché l'evoluzione del mercato di riferimento ed il profilo strategico dei progetti di investimento.

Nell'attività di istruttoria veloce la Banca - in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della clientela che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto - limita l'attività istruttoria all'esame sommario della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla consultazione di basi informative pubbliche (p.es. Centrali Rischi, Archivi camerali, Visure protesti, Visure ipo-catastali, ecc.) ed interne sostenendo dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze.

In particolare la quantificazione del tempo lavoro dedicato all'analisi dello sconfinamento ed i relativi costi valorizzati in euro risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti.

In relazione alla determinazione costi del processo di istruttoria, le fasi della procedura sconfinamenti comprendono:

- rilevazione dello sconfinamento;
- analisi preliminare;
- acquisizione della documentazione e delle informazioni;
- valutazione della controparte;
- valutazione delle garanzie;
- gestione dell'iter di autorizzazione;
- delibera (o rientro) e storicizzazione.

La rilevazione dello sconfinamento è online, per tutte le tipologie di operazioni che generano sconfinamento da qualunque sottosistema generati, e sottoposto all'esame del Responsabile della Filiale (o sostituto). Il processo coinvolge la Filiale, i suoi addetti, la Segreteria Fidi-Garanzie, l'Area Affari e la Direzione Generale. I soggetti coinvolti devono compiere un'approfondita analisi del rischio di credito.

Qualora necessario, viene, inoltre, contattato il Cliente telefonicamente o mezzo e-mail per raccogliere ulteriori informazioni utili al perfezionamento dell'istruttoria.

Una volta raccolte le informazioni il Responsabile della Filiale o il suo sostituto, se ritiene, espone una breve relazione nella procedura "sconfinamenti" e inoltra la proposta all'organo di delibera superiore.

La Banca sostiene, quindi, sia dei costi imputabili alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente.

Banca Galileo S.p.A.

